



POLIZIA LOCALE
REGIONE PIEMONTE – Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI ROMANO CANAVESE

Via Fabio Filzi n.1 C.A.P. 10090

E-mail: poliziamunicipale@comuneromano.it- p.e.c. : poliziale.romano.can@pec.it

Tel.0125-637717 – Fax 0125/655648

Prot. N° 4536 /24
ORDINANZA N°30/24
WEB _____

Romano Cavese, li 20.08.2024

OGGETTO: Viabilità temporanea – Istituzione a carattere temporaneo del divieto di transito veicolare, sosta e fermata con rimozione forzata in piazza Bachelet e parcheggio lato opposto della Strada Provinciale 82, dalle ore 8.00 del giorno 26 agosto 2024 alle ore 18.00 del giorno 3 settembre 2024, al fine di permettere lo svolgimento della festa patronale S. Prospero 2024.

IL SINDACO

Vista l'istanza presentata dall'associazione Turistica Pro Loco di Romano Canavese - Prot. n. 4287 del 01.08.2024 - con la quale si richiede l'occupazione di Piazza Bachelet per lo svolgimento della Festa Patronale di Romano Canavese edizione 2024;

Considerata la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, nonché per esigenze di carattere tecnico, di dover disciplinare la circolazione stradale nel territorio del Comune di Romano Canavese;

Ritenuto per ovvi motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, ovvero di organizzazione logistica, si renda necessario soddisfare la richiesta in questione;

Ritenuto inoltre di accogliere l'istanza suddetta prescrivendo che l'occupazione avvenga a norma del D.lgs.30.4.1992 n.285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e ss.mm.ii. (Relativo Regolamento di attuazione) e D.M.10.7.2002;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 05.11.2002, modifica dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.290 del 18.11.1993 ad oggetto" Perimetrazione dei centri abitati ai sensi dell'art.4 D.lgs.30.4.1992 n.285 e ss.mm.ii.";

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio di procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art 13 co.1 della L.241/90 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi);

Visto il D.lgs.30.4.1992 n.285 modificato dal D.lgs 10.09.1993 e ss.mm.ii. ;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n.610 e ss.mm.ii. ;

Vista la Legge 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii;

Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse instaurare la seguente disciplina della circolazione stradale in Piazza Bachelet;

Richiamate le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

ORDINA

A condizione che i richiedenti/ concessionari dell'area in questione, adottino e pongano in essere senza nulla omettere tutti i dispositivi ed accorgimenti previsti e dettati dalla vigente normativa in materia di safety e security;

1- Istituzione a carattere temporaneo del divieto di transito veicolare, sosta e fermata con rimozione forzata in piazza Bachelet e parcheggio lato opposto della Strada Provinciale 82, dalle ore 8.00 del giorno 26 agosto 2024 alle ore 18.00 del giorno 3 settembre 2024, al fine di permettere lo svolgimento della festa patronale S. Prospero;

2- Di prescrivere il rispetto delle norme generali e specifiche relative alle occupazioni stradali (art.21 del D.Lgs 285/92 e ss.mm.ii. e artt.30-31-35-36-37-40-41 e 42 del D.P.R.495/929) , D.M. 10.07.2002 e ss.mm.ii. (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), dando esecuzione alle ulteriori indicazioni in merito al presente provvedimento che verranno impartite dal Servizio di Polizia Locale a tutela della sicurezza e della circolazione stradale veicolare e pedonale;

3- Che l'apposizione della conforme segnaletica stradale verticale/ orizzontale, ivi compresa l'illuminazione notturna, prescritta ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.285/1992 e ss.mm.ii, nonché l'eventuale traslazione, il mantenimento in efficienza, la sostituzione e/o integrazione, la rimozione, che si renda necessaria per la segnaletica stradale in questione, resta a carico del richiedente/concessionario, mantenendo sollevato l'Ufficio scrivente da qualsiasi responsabilità derivante;

5 – La temporanea sospensione di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora in vigore, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso e per tutto il periodo della sua efficacia;

6 – L'inizio e gli effetti giuridici successivamente all'installazione della regolare segnaletica stradale;

7 – Spetta agli operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia di cui all'art. 12 del D.lgs.30.4.1992 n.285 e ss.mm.ii, e gli uffici competenti la vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza;

8 – Che il richiedente/concessionario provveda, senza perdita di tempo, a dare ampia e preventiva informazione e diffusione della presente Ordinanza.

AVVERTE

-Che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:

. Ricorso al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;

. In alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
FERRERO Arch. Oscarino

